



STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE INCONTRO e PRESENZA Odv” (di seguito denominata semplicemente “Associazione” o “Incontro e Presenza”).

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Milano, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

“Incontro e Presenza” è un'Associazione tra persone, che si riuniscono per conquistarsi una libertà interiore e per offrire possibilità di voce e di espressione a chi ne è privo in conseguenza di un'esperienza di emarginazione sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità proponendosi in generale:

- 1) di operare per dar vita a spazi di presenza, di lavoro, di comunicazione, dentro e fuori dagli istituti penitenziari, perché ognuno possa dar senso alla propria vita, creando un ambito ospitale, in cui ci si accetti reciprocamente, ci si senta in relazioni feconde, si svolga un dibattito, da proporre alla sensibilità culturale di tutti;
- 2) di praticare una cultura dell'incontro rivolta al superamento delle lacerazioni ideologiche del nostro Paese;
- 3) di accogliere nell'incontro tutta la profondità dell'altro, l'esperienza, il dramma, le ragioni originarie, il nuovo impulso ideale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a]);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z].

L'Associazione, quindi potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale le seguenti attività:

- a) favorire nel rispetto delle leggi vigenti, l'intervento all'interno dagli Istituti Penitenziari di coloro che si impegnano a realizzare le finalità dell'Associazione, e di tenere rapporti costruttivi sia con singoli sia con gruppi di detenuti;
- b) promuovere il recupero dell'identità e dignità della persona detenuta aiutando a favorire il superamento critico delle esperienze precedenti;
- c) promuovere servizi di assistenza legale ed iniziative di presenza ed informazione riguardo allo svolgimento di processi;
- d) favorire esperienze di accoglienza e possibilità di lavoro per coloro che usciranno o sono già usciti dal carcere;
- e) raccogliere e documentare, nel rispetto delle leggi vigenti, informazioni sull'ambiente e sulle strutture penitenziarie, favorendo interventi e la realizzazione di forme alternative alla detenzione onde preservare la dignità della persona e favorire il processo di recupero;
- f) favorire e sostenere iniziative politiche e legislative per l'ottenimento di condizioni strutturali e regolamentari che consentano speciali sostegni per settori socialmente deboli quali tossicodipendenti, malati, anziani, minori e donne con figli;
- g) favorire l'inserimento nell'Associazione delle persone che, detenute o uscite dal carcere, cercano di proseguire il cammino di riflessione e di cambiamento, e che condividano gli scopi

dell'Associazione, mantenendo il più possibile rapporti di costruttivo sostegno con i detenuti usciti dal carcere e con le loro famiglie;

- h) promuovere convegni, dibattiti e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi pubblici al problema della detenzione e delle sue ripercussioni;
- i) collaborare con Enti Pubblici e Privati che operino a favore del reinserimento sociale a causa della detenzione, in settori omogenei o collaterali alle finalità dell'Associazione;
- j) promuovere l'assegnazione di alloggi alle persone in condizioni di svantaggio in base alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà chiedere contributi ad Enti Pubblici e Privati, Regioni, Provincie, Comuni e organizzazioni della Unione Europea.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di Fondazioni.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, o di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.11768.

ARTICOLO 4

Sono organi dell'Associazione Incontro e Presenza:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo

ARTICOLO 5

Sono aderenti all'Associazione i Soci Ordinari, i Soci Onorari:

- sono Soci Ordinari coloro che svolgono attività di volontariato a favore dell'Associazione. I volontari che svolgono l'attività di volontariato presso gli Istituti Penitenziari devono essere tutti Soci Ordinari;
- sono Soci Onorari, a vita il primo Presidente e Vicepresidente, o coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano svolto un'attività di rilevante vantaggio per l'Associazione ed operato per l'ottenimento di particolari obiettivi di rilevante importanza per l'Associazione.

Possono essere Soci Ordinari tutte le persone che previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e condividendo gli scopi e i metodi dell'Associazione, saranno accettati dal Consiglio con deliberazione motivata. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro (60) sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa in qualità di Socio Ordinario.

È in facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti.

È espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

ARTICOLO 6

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Il Socio Ordinario che intende recedere dall'Associazione, potrà comunicare in qualsiasi momento per iscritto, il suo proposito al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dall'anno fiscale successivo alla sua comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata nei seguenti casi:

- per mora superiore a 90 (novanta) giorni dal pagamento della quota associativa annuale;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione;
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, o del regolamento, o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- qualora arrechi evidente danno materiale o morale all'Associazione con il suo comportamento.

Il Socio receduto o dichiarato escluso non avrà diritto alla liquidazione delle quote versate.

ARTICOLO 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente art.3;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi, e dalle altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117; ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea è convocata, tramite posta elettronica con avviso di ricezione, almeno una volta l'anno in via ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dell'organo di controllo o della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- g) può assegnare la carica onorifica di Presidente Onorario dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o allo Statuto, alla sua competenza.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

È convocata ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli Associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione, a mezzo posta elettronica con avviso di ricezione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione.

ARTICOLO 10

Il diritto di intervento in Assemblea e di voto spetta solo ai Soci regolarmente iscritti nel libro Soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta, da un altro Socio, ma nessuno può rappresentare più di altri 3 (tre) Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a "maggioranza" di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da un aderente nominato dall'Assemblea in apertura della riunione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es.: Zoom, Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e/o presso la sede dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 11

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, formato da un numero dispari di membri, da 3 (tre) a 9 (nove), scelti tra i Soci, i quali dureranno in carica 3 (tre) anni e comunque sino alla loro sostituzione. I Consiglieri sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri Associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare; risultano nominati i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso paritario viene eletto il candidato più anziano.

Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, stabilire norme e regolamenti per la presentazione delle candidature da sottoporre alla votazione.

ARTICOLO 12

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione, a curare l'esecuzione delle delibere assembleari e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso vietata al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviata 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per le riunioni.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale, o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nell'ambito dei suoi membri elegge il Presidente; può nominare altresì periodicamente un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Tutti i membri scadono con il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 13

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui è anche Presidente.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consultivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo può stabilire un regolamento dell'Associazione e può costituire in relazione allo svolgimento dei propri fini, comitati tecnico-scientifici per materia.

ARTICOLO 15

La nomina onorifica di Presidente Onorario viene affidata, a tempo indeterminato, in primis alla fondatrice dell'Associazione e successivamente potranno essere nominati Presidenti Onorari coloro che si saranno distinti per la fedele opera svolta nel perseguimento delle finalità della stessa e per le alte qualità morali.

Il Presidente Onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e all'Assemblea dei Soci, proponendo iniziative inerenti alla vita associativa.

ARTICOLO 16

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede della Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e finché sia approvato.

Gli Associati possono prenderne visione.

ARTICOLO 17

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo composto da 3 (tre) persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 18

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2050 (trentunodicembredueemilacinquanta).

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Milano, 03 febbraio 2023